

1 del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, numero 1242, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio centrale delle stazioni di cura è composto:

- 1°) del sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;
- 2°) del commissario per il turismo, vice-presidente;
- 3°) del direttore generale dell'Amministrazione civile;
- 4°) del direttore generale della Sanità pubblica;
- 5°) del direttore generale delle belle arti;
- 6°) del direttore generale dei servizi per la finanza locale;
- 7°) dell'ispettore generale per i servizi delle aziende patrimoniali dello Stato;
- 8°) del capo della divisione dei Comuni;
- 9°) di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
- 10°) del direttore generale dell'Enit;
- 11°) del presidente del Touring Club;
- 12°) del presidente della Federazione nazionale alberghi e turismo;
- 13°) del presidente della Federazione dell'industria idroclimatica;
- 14°) del presidente dell'Associazione medico italiana di idroclimatologia e terapia fisica;
- 15°) del dirigente del sindacato italiano medico fascista.

In caso di assenza del presidente e del vice-presidente, il Consiglio centrale è presieduto dal direttore generale della amministrazione civile.

(È approvato).

ART. 5.

All'articolo 7 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è aggiunto il seguente capoverso:

« Il Consiglio centrale dà altresì parere sui piani regolatori e di ampliamento resi obbligatori a norma dell'articolo 20 pei comuni al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di cui all'articolo 1 ».

(È approvato).

ART. 6.

All'articolo 8 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è sostituito il seguente:

« L'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura, soggiorno e turismo è persona giuridica distinta dal comune.

Essa è amministrata da un Comitato composto:

- 1°) di un presidente nominato dal prefetto della provincia;
- 2°) di un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e di altro del Touring Club italiano;
- 3°) di due membri, uno ingegnere e l'altro medico designati dal Consiglio provinciale di sanità;
- 4°) di un rappresentante del commercio, degli alberghi e pensioni e di un rappresentante degli industriali locali, scelti dal Prefetto fra una terna di nomi rispettivamente designati dalle tre associazioni sindacali giuridicamente riconosciute per gli appartenenti alle accennate categorie ed aventi competenza territoriale sul comune, sede della stazione di cura, soggiorno o turismo;
- 5°) di un rappresentante del podestà.

Qualora la stazione comprenda più comuni, i componenti indicati al n. 5 sono nominati per ciascun comune.

Quando i comuni appartengono a provincie diverse il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell'interno. Allo stesso Ministro, udito rispettivamente il Consiglio superiore della Sanità pubblica, la Confederazione nazionale del Commercio e la Confederazione generale dell'industria, è deferita la nomina dei componenti di cui ai numeri 3 e 4.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Assiste il Comitato un segretario, da esso nominato ».

Ha chiesto di parlare l'On. Min. delle Finanze. Ne ha facoltà.

JUNG. *Ministro delle finanze.* Propongo che al n. 4 di quest'articolo, per maggior chiarezza si ripetano le parole « di un rappresentante », dinanzi alle altre « degli alberghi e pensioni ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo a partito l'articolo 6 con le correzioni di forma indicata dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

ART. 7.

Per le stazioni di cura, soggiorno o turismo, la cui giurisdizione comprende territori di Comuni appartenenti a provincie diverse, le attribuzioni spettanti alla Giunta provinciale amministrativa ed al Prefetto, a norma degli articoli 181 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, 12, 13 e 19 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, nonchè l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle aziende autonome delle sta-